

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO DI DURATA  
TRIENNALE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE O NUOVA REALIZZAZIONE DI PARTI  
METALLICHE - PERIODO 2024-2026 - PRESSO GLI EDIFICI DELL’UNIVERSITÀ DI PAVIA [AQ0019]  
CIG B21E88ED3E  
DISCIPLINARE DI GARA**

**PREMESSA**

L’Università degli Studi di Pavia bandisce, in esecuzione della determinazione del Direttore generale prot. n. 106850 del 12 giugno 2024, una procedura aperta, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici – d’ora in avanti Codice), da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 108 del Codice, per l’affidamento, mediante accordo quadro, dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche non programmabili e/o di piccola entità, relativi alle opere da fabbro (interventi di manutenzione o nuova realizzazione di parti metalliche) presso gli edifici dell’Università degli Studi di Pavia, comprensivo del servizio di reperibilità 365 giorni all’anno, sulla base di quanto meglio dettagliato nel capitolato speciale d’appalto ai cui contenuti integralmente si rinvia.

L’Accordo Quadro concluso all’esito della procedura ad evidenza pubblica avrà durata triennale.

L’Accordo Quadro è del tipo con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 59, comma 3, del Codice; con l’Accordo verranno definite le clausole relative ai contratti attuativi durante il triennio di durata.

L’importo a base di gara, come meglio dettagliato all’art.2 del presente disciplinare è pari a € 175.000,00= annui (già comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara e al netto dell’IVA) e complessivamente pari nel triennio a € **525.000,00=** (già comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara e al netto dell’IVA).

Ai sensi dell’articolo 25 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica U-BUY CINECA accessibile all’indirizzo <https://unipv.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti>.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara sulla base delle modalità meglio dettagliate all’art. 12 del presente disciplinare.

Si invitano i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo e di presentazione delle offerte telematiche disponibile nella sezione "Istruzioni e manuali" della piattaforma della piattaforma al sotto indicato link:

[https://unipv.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare\\_doc\\_istruzioni.wp?\\_csrf=ISWREFNU6DJY2FOQ0C9XIXPYEHJ8JQAO](https://unipv.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp?_csrf=ISWREFNU6DJY2FOQ0C9XIXPYEHJ8JQAO)

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Pavia - codice NUTS ITC48.

Il Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. é l’ing. Laura Gobbi.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è la dott.ssa Sabrina Rognoni, Responsabile del Servizio Gare e appalti.

**Art. 1 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

**Art.1.1 – Documentazioni di gara**

La documentazione di gara è composta come segue:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Schema accordo quadro;
- All.1\_ Istanza di partecipazione;
- All.2\_ DGUE (formato xml);
- All.3\_ Dichiarazioni integrative al DGUE concorrente;
- All.4\_ dichiarazioni integrative al DGUE ausiliaria;
- All.5\_ dichiarazione sede ex art.6 del Capitolato speciale d’appalto o dichiarazione di impegno
- All.6\_ Modello di Offerta Economica
- Capitolato speciale d’appalto

- All.1 csa) Elenco edifici e relative zone;
- All.2 csa) Computo metrico estimativo;
- All.3 csa) Schema per la formulazione dei nuovi prezzi
- All.4 csa) DUVRI;
- All.5 csa) Stima incidenza manodopera;

La documentazione di gara è disponibile e scaricabile sulla piattaforma telematica U-BUY CINECA accessibile all'indirizzo <https://unipv.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti>.

#### **Art.1.1 - Chiarimenti**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati tramite la piattaforma telematica U-BUY CINECA.

L'invio dei quesiti deve avvenire in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti ("Comunicazioni"), previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti sono fornite in formato elettronico nella sezione dedicata alla presente procedura, almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e quesiti vengono pubblicati sul Portale Appalti e sono visibili sulla scheda di dettaglio della procedura nella sezione "Comunicazioni dell'amministrazione" disposta sotto la documentazione di gara.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

#### **Art.1.2. - Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Stazione Appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

#### **Art.2 - OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

L'Accordo quadro è costituito da un unico lotto per garantire la funzionalità e l'efficacia delle lavorazioni, che risultano interconnesse.

L'importo dell'accordo quadro è suddiviso in tre annualità con ammontare annuo di € 175.000,00= (già comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara e IVA esclusa).

L'ammontare massimo delle prestazioni a base dell'Accordo Quadro non potrà eccedere l'importo complessivo di € 525.000,00=. (IVA esclusa al 22%), comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così articolato

<b>Importo 36 mesi</b>			
Manutenzione ordinaria	€ 274.828,92	A misura	(A)

manutenzione straordinaria	€ 225.000,00	A corpo	(B)
Reperibilità	€ 16.200,00	A canone	(C)
Oneri diretti per la sicurezza	€ 8.929,95		(D)
arrotondamenti	€ 41,13		(E)
<b>TOTALE</b>	<b>€ 525.000,00</b>		<b>(A+B+C+D+E)</b>

L'importo complessivo dell'accordo quadro come sopra determinato risulta essere già comprensivo dei costi della manodopera che, sulla base di quanto meglio esplicitato e dettagliato nel documento "Stima incidenza della manodopera", la Stazione appaltante ha stimato (desumendolo dai costi storici) in misura pari nel triennio a € 259.829,79, così articolati:

- € 169.829,79 per le attività di manutenzione ordinaria;
- € 90.000,00 per le attività di manutenzione straordinaria

Il CCNL applicato è: Metalmeccanici artigiani.

L'importo a base dell'accordo quadro è da intendersi quale tetto di spesa massimo entro il quale, nel corso del triennio, potranno essere disposti gli interventi di manutenzione.

La stipula dell'Accordo Quadro non costituirà fonte di alcuna obbligazione per l'Università nei confronti del contraente, in quanto l'accordo quadro si limita a definire la disciplina relativa alle modalità di esecuzione dei singoli contratti d'appalto o ordinativi di servizio e non impegnerà in alcun modo la Stazione Appaltante ad appaltare i lavori fino al raggiungimento del limite massimo previsto dall'accordo stesso.

Una volta stipulato l'accordo quadro, gli interventi preventivabili verranno affidati dalla Stazione appaltante all'appaltatore mediante stipula di specifici contratti d'appalto ovvero tramite emissione di ordinativi a seguito dell'accettazione di preventivi redatti sulla base delle condizioni definite con l'Accordo Quadro. Le opere che formano oggetto del presente accordo quadro, appartengono alla categoria OS6 (*Finiture di opere generale di natura edile e tecnica*).

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è **obbligatoriamente** richiesto il possesso della attestazione SOA nella categoria OS6 nella classifica III [o, in alternativa nella classifica II incrementata di un quinto ai sensi delle disposizioni dell'art. 2 (*Categorie e classifiche*), comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice].

#### **Art.2.1 Durata**

L'affidamento in oggetto avrà la durata di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo quadro. L'Accordo Quadro potrà avere minor durata rispetto a quella prevista, a seguito dell'esaurimento della somma economica stabilita come quantitativo massimo: tale condizione si verifica in seguito alla sottoscrizione di ordinativi di servizio e/o contratti di appalto, il cui totale ha raggiunto l'importo massimo dell'Accordo stesso.

#### **Art.2.2 Revisione prezzi**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determinasse una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo complessivo dell'opera superiore al cinque per cento, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera a) del Codice, ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici del costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

#### **Art. 2.3 Modifica in corso di esecuzione**

L'Università si riserva la facoltà di richiedere eventuali aumenti o diminuzioni delle prestazioni, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo contrattuale, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Il valore globale stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D.Lgs. n.36/2023, è pari ad € 630.000,00 al netto di Iva così suddiviso:

Importo complessivo a base di gara (al netto dell'IVA)	€ 525.000,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 105.000,00
Valore globale stimato (al netto dell'IVA)	€ 630.000,00

L'esecutore non può introdurre alcuna variazione o modifica del contratto se non disposta dall'ente appaltante, preventivamente approvata dal RUP, secondo la disciplina dettagliatamente disposta dall'art. 120 del Codice.

In particolare: fermo quanto previsto dall'articolo 60 del Codice per le clausole di revisione dei prezzi, di cui al precedente articolo, il contratto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

- per la sopravvenuta necessità di lavorazioni supplementari, non previste nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo: risulti impraticabile per motivi economici o tecnici, nonché comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
- per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, purché nonostante la modifica la struttura del contratto possa ritenersi inalterata. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle circostanze espressamente indicate al comma 1, lett.d) n.ri 1) 2) 3) del citato art. 120. L'Amministrazione può ammettere variazioni altresì, sempre a condizione che l'operazione economica sottesa possa ritenersi inalterata, qualora il valore della modifica sia al di sotto di entrambi i valori indicati dal comma 3, lett. a) e b) dell'art. 120 del Codice. In via generale, le modifiche e le varianti del contratto nel periodo di validità/efficacia sono ammesse nelle ipotesi, nel rispetto delle condizioni ed entro i limiti di cui all'art. 120 del Codice.

### **Art.3 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 (cinque) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

#### **Art.4 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

#### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

#### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

#### **Art.5 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

##### **Art.5.1 Requisiti di idoneità professionale**

- a) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

##### **Art.5.2 – Requisiti di capacità tecnico-professionale**

- a) Possesso di attestazione SOA in corso di validità nella categoria OS6 classifica III o, in alternativa, classifica II incrementata di un quinto ai sensi art. 2 (*Categorie e classifiche*), comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice.

##### **Art.5.3 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

##### **Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

### **Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale**

Viene obbligatoriamente richiesto il possesso della seguente attestazione SOA:

- OS6 (*Finiture in materiali lignei, plastici, metallici*), classifica III (ovvero, in alternativa, II incrementata di un quinto).

### **Art.5.4 - Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiani, consorzi stabili**

#### **Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

#### **Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale**

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **Art.6 - AVVALIMENTO**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

#### **Art.7 - SUBAPPALTO**

In materia di subappalto si applicano le disposizioni dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione, il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

#### **Art.8 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE**

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui all'art.2 (CCNL Metalmeccanici artigiani), oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

#### **Art.9 – GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria **pari all'1 % del valore complessivo dell'appalto** ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Codice e precisamente di importo pari ad **€ 5.250,00=**. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, utilizzando le seguenti coordinate bancarie: Banca Popolare di Sondrio - Succursale di Pavia, Piazzale Ponte Coperto Ticino, 11 - 27100 Pavia – IBAN IT77X056961130000007000X47, avendo cura di indicare la causale "Cauzione provvisoria CIG B21E88ED3E;

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni *[ovvero altro termine, in relazione alla durata prevista per il procedimento]* dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

#### **Art.10 – SOPRALLUOGO (OBBLIGATORIO)**

Al fine di consentire un'appropriata formulazione dell'offerta, viene richiesta obbligatoriamente l'effettuazione di un sopralluogo nelle aree oggetto di appalto.

I sopralluoghi dovranno essere concordati con l'Area Tecnica e Sicurezza, con richiesta da inviarsi tramite il portale appalti (non saranno prese in considerazione richieste pervenute con modalità alternative). Le visite si svolgeranno alla presenza del RUP o delegati. Il sopralluogo potrà essere effettuato da parte del Legale Rappresentante dell'operatore economico, o da un suo delegato, munito d'apposita delega.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati.

In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dall'amministrazione universitaria.

La mancata effettuazione del sopralluogo comporterà l'esclusione dalla gara.

#### **Art.11 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 77,00= secondo quanto indicato nella delibera ANAC numero 610 del 19 dicembre 2023 (consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>).

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE 2.0. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Sulla base di quanto indicato da Anac nell'avviso del 17 maggio 2024 il versamento contributivo a favore di questa Autorità, dovuto per la partecipazione a procedura di scelta del contraente pubblicate dal 22 maggio 2024, dovrà essere effettuato esclusivamente tramite avviso di pagamento pagoPA, generato a cura dell'operatore economico sul sistema di Gestione dei Contributi Gara

#### **Art.12 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando la piattaforma telematica <https://unipv.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti> entro e non oltre il giorno **15 luglio 2024, alle ore 12:00**.

Non saranno accettate offerte presentate oltre il termine di scadenza sopra riportato o presentate con modalità differenti.

Ciascun operatore economico per partecipare alla presente procedura dovrà:

- 1) collegarsi al sito <https://unipv.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti> e registrarsi al Portale Appalti, attivando la funzione "Registrati" presente nella sezione Bandi di gara – "Accesso Operatori Economici";
- 2) accedere alla Sezione "Accesso Operatori economici" con le credenziali ottenute in fase di registrazione al Portale di cui al punto precedente;
- 3) prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nelle "Istruzioni e manuali" accessibili alla Sezione Informazione (link diretto: [https://unipv.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare\\_doc\\_istruzioni.wp](https://unipv.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp));
- 4) con riferimento al firmatario dell'offerta, essere in possesso di una firma digitale valida.

All'interno del plico telematico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, n.3 (tre) buste telematiche come di seguito indicate:

- Busta A – "Documentazione amministrativa";
- Busta B – "Offerta tecnica;
- Busta C – "Offerta economica"

I contenuti delle predette buste sono rispettivamente indicati nei successivi articoli 14,15 e 16 del presente disciplinare. Si precisa che il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n.36/2023, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nella Guida alla presentazione delle offerte telematiche

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la

data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

### **Art.13 - SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

### **Art.14 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La busta telematica relativa alla "Documentazione amministrativa", dovrà contenere i seguenti documenti:

- Allegato 1\_domanda di partecipazione
- Allegato 2\_DGUE
- Allegato 3\_dichiarazioni integrative al DGUE concorrente

- Allegato 4\_ dichiarazioni integrative al DGUE ausiliaria
- Allegato 5\_ dichiarazione disponibilità sede o dichiarazione di impegno
- eventuale procura;
- garanzia provvisoria di cui all'art.9 del presente disciplinare con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore;
- Copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- documentazione in caso di avalimento di cui all'art.14.5;
- documentazione per i soggetti associati di cui all'art.14.6;

#### **Art.14.1 – Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa**

La domanda di partecipazione è redatta secondo l'Allegato 1 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio .

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori

economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

#### **Art.14.2 – Documento di gara unico europeo (DGUE)**

Ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. n. 36/2023 il concorrente compila il DGUE di cui all'Allegato 2 online mediante l'utilizzo della piattaforma telematica UBUY. La procedura da seguire per la compilazione e la presentazione del modello prevede i seguenti passaggi obbligati:

- Connettersi al sito web: <https://unipv.ubuy.cineca.it/m-dgue/dgue-home> ;
- Cliccare su "Accedi al servizio di compilazione dei dati";
- Selezionare la voce: "Sono un operatore economico";
- Sotto la richiesta del Sistema: "Che operazione si vuole eseguire?" ☑ Selezionare la voce: "Compilare un nuovo DGUE Response partendo dal file DGUE Request (importare il file XML del DGUE fornito dalla Stazione Appaltante per l'appalto di interesse e procedere con la compilazione)";
- Sotto la richiesta del Sistema: "Caricare il documento", Cliccare su "Scegli file" e caricare il file ".....xml" messo a disposizione dalla Stazione Appaltante;
- Cliccare sul pulsante "Avanti" in basso a destra;
- Compilare tutto il form, cliccando su "Avanti" in basso a destra per procedere con le schermate;
- Giunti alla "Parte VI: Dichiarazioni finali" inserire luogo e data di sottoscrizione e il nominativo del firmatario;
- Cliccare sul pulsante "Quadro Generale" in basso a destra;
- Correggere ed integrare eventuali errori. Se la compilazione è completa e corretta, cliccare sul pulsante "Esporta" in basso a destra;
- Cliccare sul pulsante "Esporta anteprima PDF" in basso a destra;
- Apporre la firma digitale sul documento.

#### **Art.14.3 – Dichiarazioni integrative**

Ciascun concorrente rende le dichiarazioni seguenti, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, contenute nell'Allegato 3\_Dichiarazioni integrative al DGUE concorrente che dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto con le medesime modalità indicate al punto 14.2 del presente disciplinare.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara

tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- (*eventuale*) di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ... oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ...;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all'art.26.

#### **Art.14.4 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art.372 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

#### **Art.14.5 Documentazione in caso di avvalimento**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- la dichiarazione di avvalimento secondo l'Allegato 4\_dichiarazioni integrative al DGUE ausiliaria;
- il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

#### **Art.14.6 – Documentazione ulteriore per i soggetti già associati**

##### Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

##### Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

##### Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

##### Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei

requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
  - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c) le lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

#### **Art.15 - OFFERTA TECNICA**

La busta telematica relativa all'"Offerta tecnica", dovrà essere articolata nei seguenti capitoli:

##### **1) Struttura organizzativa completa di CV**

Si richiede un elaborato descrittivo a carattere generale contenente una presentazione della struttura organizzativa dell'operatore economico comprensiva di cv del personale (max. 2 cartelle A4 Times New Roman 12 pt interlinea 1,5 pt esclusi i cv);

##### **2) Presentazione di lavori significativi**

Si richiede un elaborato descrittivo a carattere generale contenente una presentazione di due esperienze lavorative già effettuate dall'operatore economico analoghe per importo e tipologie di opera a quelle che dovranno essere svolte per la gestione del patrimonio dell'Ateneo, specificando se sono state svolte per altri Enti Pubblici (max. 2 cartelle A4 Times New Roman 12 pt interlinea 1,5 pt);

##### **3) Approccio metodologico e organizzativo generale per l'appalto specifico**

Viene richiesta la presentazione di un elaborato descrittivo contenente le descrizioni di specifiche lavorazioni che l'operatore economico è in grado di eseguire direttamente al fine di ottimizzare le attività di gestione e manutenzione del patrimonio dell'Ateneo nell'ottica di preservarne la conservazione e la funzionalità. L'elaborato dovrà altresì contenere la presentazione delle risorse che verranno messe a disposizione per l'appalto indicando anche la qualifica, l'esclusività o meno della messa a disposizione oltre il numero di ore annue e le attrezzature e i mezzi in dotazione. Le proposte dovranno essere effettivamente applicabili nel contesto del patrimonio dell'Ateneo (serramenti, controsoffitti, scale, ringhiere, barriere di protezione metalliche degli impianti, etc.) in considerazione delle caratteristiche storiche (e i relativi vincoli) e non, degli edifici di più recente costruzione (max. 3 cartelle A4 Times New Roman 12 pt interlinea 1,5 pt);

##### **4) Proposta di migliorie tecniche sul Polo Cravino**

Viene richiesta la presentazione di un elaborato descrittivo contenente l'individuazione di interventi migliorativi da effettuarsi a cura e a carico dell'appaltatore su manufatti metallici presenti presso il Polo Cravino di Via Ferrata in Pavia, tra i quali recinzione perimetrale, portoni, parapetti, tettoie, controsoffitti, serramenti, zanzariere e pannelli metallici di finitura esterna.

Nello specifico si richiede la proposta di interventi volti a riqualificare e a migliorare il patrimonio esistente ottimizzando le prestazioni funzionali (legati ad aspetti manutentivi e/o di decoro) ed

energetiche. Es. riqualificazione/sostituzione di portoni esterni, riqualificazione pannelli perimetrali esterni di finitura degli edifici, fornitura di pensiline biciclette e/o rastrelliere (sarà accettato unicamente mod. Verona), proposta di interventi di riqualificazione/sistemazione di elementi metallici esistenti, proposta di realizzazione di pannelli per controsoffitti metallici pienamente compatibili con il sistema costruttivo esistente.

Le proposte dovranno essere compatibili con la normativa vigente sulla conservazione del patrimonio storico/artistico e relativi vincoli nell'ambito della manutenzione ordinaria. Le proposte tecniche saranno valutate e validate dalla Stazione Appaltante e sottoposte al vaglio della Soprintendenza successivamente alla procedura di gara. Si precisa che le migliorie tecniche sono da intendersi con oneri finanziari interamente a carico dell'operatore economico: conseguentemente nella formulazione dell'offerta economica dovrà specificamente tenere conto dei suddetti costi che formeranno oggetto di verifica da parte della stazione appaltante nel sub-procedimento di verifica di congruità dell'offerta. (max. 2 cartelle A4 + 1 eventuale A3 Times New Roman 12 pt interlinea 1,5 pt).

La fissazione di un limite massimo di pagine e l'indicazione del relativo formato è preordinata a consentire l'omogenea redazione delle offerte tecniche anche al fine di facilitare le attività di valutazione delle offerte da parte della Commissione giudicatrice: si precisa che eventuali pagine ulteriori rispetto ai massimi prefissati o l'utilizzo di formati differenti non formerà oggetto di valutazione.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell'operatore economico concorrente in forma singola, ovvero dal Legale Rappresentante dell'operatore economico capogruppo in caso di RTI già costituito, ovvero nel caso di RTI da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i Legali Rappresentanti degli operatori economici costituenti il futuro raggruppamento temporaneo.

Si precisa che l'offerta tecnica non dovrà contenere riferimenti di natura economica, pena l'esclusione dalla presente procedura.

#### **Art.16 – OFFERTA ECONOMICA**

La busta telematica relativa all' "Offerta Economica", dovrà contenere l'offerta redatta secondo il fac-simile di cui all'allegato n. 6 sottoscritto secondo le modalità di cui al precedente articolo 0, indicando a pena di esclusione:

- 1) **Ribasso percentuale sull'importo economico posto a base di gara per la manutenzione ordinaria pari a € 274.828,92 di cui € 169.829,79 di manodopera;**
- 2) **Ribasso percentuale sull'importo economico posto a base di gara per la manutenzione straordinaria pari a € 225.000,00 di cui € 90.000,00 di manodopera (stimata);**
- 3) **Ribasso percentuale sull'importo economico posto a base di gara sul canone triennale di reperibilità pari a € 16.200,00;**
- 4) **Stima dei costi della manodopera su base triennale relativi ai lavori di manutenzione ordinaria (ex art.108, comma 9, del D.Lgs. n.36/2023);**
- 5) **Stima dei costi della manodopera su base triennale relativi alla manutenzione straordinaria (ex art.108, comma 9, del D.Lgs. n.36/2023);**
- 6) **Stima dei costi aziendali su base triennale relativi alla sicurezza (ex art.108, comma 9, del D.Lgs. n.36/2023);**
- 7) **Quantificazione economica delle proposte migliorative relative al capitolo 4 dell'offerta tecnica: la quantificazione deve essere effettuata con computo metrico estimativo avendo a riferimento il prezzario regionale o tramite analisi prezzi.**
- 8) **Impegno ex art.102 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.36/2023** volto a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire

le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

**9) indicazione del CCNL applicato nei confronti del personale dipendente e/o dichiarazione di equivalenza delle tutele ex art.11 del D.Lgs. n.36/2023**

In base alla lettura sistematica dell'art.41, comma 14 del D.Lgs. n.36/2023, ai sensi del quale i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso e ferma restando la possibilità conferita all'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, la Stazione Appaltante aderisce all'orientamento interpretativo in base al quale i costi della manodopera, pur essendo indicati e quantificati separatamente dall'importo dei lavori, si considerano rientranti nell'importo complessivo a base di gara su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l'importo offerto (cfr. Parere del MIT n. 2154 del 19 luglio 2023 e Delibera Anac n. 528 del 15 novembre 2023, TAR Toscana, sez. IV, del 19 gennaio 2024, n.120).

In base a quanto sopra esposto<sup>1</sup>:

- il ribasso offerto dall'operatore economico sulla manutenzione ordinaria verrà applicato all'importo dei lavori posto a base di gara ed oggetto di ribasso (pari a € 274.928,92=, comprensivo dei costi della manodopera già ricompresi nel sopraccitato importo e stimati dalla Stazione Appaltante in € 169.829,79=.);
- il ribasso offerto dall'operatore economico sulla manutenzione straordinaria verrà applicato all'importo dei lavori posto a base di gara ed oggetto di ribasso (pari a € 225.000,00=. comprensivo dei costi della manodopera già ricompresi nel sopraccitato importo e stimati dalla Stazione Appaltante in € 90.000,00=.);

In sede di offerta economica, l'operatore economico dovrà pertanto valorizzare i propri costi della manodopera che, laddove inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, saranno sottoposti a verifica di congruità da parte della stazione appaltante con le modalità previste dall'art.110 (Offerte anormalmente basse) del D.Lgs. n.36/2023 al fine di verificare il rispetto dei trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

L'omessa indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali per la sicurezza comporterà l'esclusione dalla procedura di gara, in quanto non sanabile attraverso il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio.

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art.11 (*Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti*), comma 2, del D.Lgs. n.36/2023 la Stazione Appaltante ha individuato come CCNL di riferimento il CCNL Metalmeccanici Artigiani.

Sulla base dei commi 3 e 4 è fatta in ogni caso salva la possibilità per gli operatori economici di individuare un differente contratto collettivo (quale a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo il CCNL Edilizia Industria) purché coerente con l'oggetto dell'appalto ed in grado di garantire le stesse tutele normative ed economiche.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al punto 2 del presente disciplinare.

L'offerta economica, a pena d'esclusione dalla procedura di gara, deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell'operatore economico concorrente in forma singola, ovvero dal Legale Rappresentante dell'operatore economico capogruppo in caso di RTI già costituito, ovvero nel caso di RTI da costituire, deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i Legali Rappresentanti degli operatori economici costituenti il futuro raggruppamento temporaneo.

#### **Art.17 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

La gara sarà aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 (*Criteri di aggiudicazione dell'appalto*) del D.Lgs. n.36/2023 secondo la seguente ponderazione:

#### **Punteggio tecnico: massimo 70 punti**

---

<sup>1</sup> Per maggiori dettagli si invita a far riferimento al Computo Metrico Estimativo e alla Stima incidenza manodopera

- 1) **Struttura organizzativa completa di CV: max 15 punti**
- 2) **Presentazione di lavori significativi: max 10 punti**
- 3) **Approccio metodologico e organizzativo: max 25 punti**
- 4) **Proposte di migliorie tecniche sul Polo Cravino: max 20 punti.**

**Punteggio economico: massimo 30 punti**

**Art.17.1 - Metodo per il calcolo dei punteggi**

L'attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti avviene applicando la seguente formula (metodo aggregativo-compensatore):

$$C(a) = \sum_n [ W_i * V(a)_i ]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti

W<sub>i</sub> = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)<sub>i</sub> = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

Σ<sub>n</sub> = sommatori

**Art.17.2 - Metodo di attribuzione del coefficiente di calcolo del punteggio dell'offerta tecnica**

Ai fini della determinazione dei coefficienti relative agli elementi di valutazione relativi all'offerta tecnica si procederà attraverso la trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie" seguendo le linee guida ANAC n.2.

Una volta terminati i "confronti a coppie", si sommano i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massime le somme provvisorie prima calcolate.

Nel caso in cui il numero di offerte dovesse essere inferiore a tre, si utilizzerà il metodo "Media dei Coefficienti attribuiti discrezionalmente" e verrà utilizzato il seguente criterio nell'attribuzione dei COEFFICIENTI:

- 1 eccellente
- 0,9 ottimo
- 0,8 buono
- 0,7 discreto
- 0,6 sufficiente
- 0,5 non completamente sufficiente
- 0,4 insufficiente
- 0,2 scarso
- 0 totalmente inadeguato

La valutazione delle offerte tecniche avverrà sulla base dei seguenti criteri motivazionali:

- In relazione al criterio n.1) la valutazione terrà conto della coerenza e dell'adeguatezza della struttura organizzativa proposta rispetto alle esigenze della committenza universitaria;
- In relazione al criterio n.2) la valutazione terrà conto dell'analogia degli interventi proposti dagli operatori economico rispetto al complesso delle prestazioni richieste dall'Università nell'ambito dell'accordo quadro;

- In relazione al criterio n.3) saranno valutate positivamente le proposte che definiscono dettagliatamente l'organizzazione e le attività del personale preposto al fine di consentire l'ottimale svolgimento delle lavorazioni richieste in fase di contratti / ordini attuativi e le proposte dirette all'ottimizzazione delle attività di gestione e manutenzione del patrimonio dell'Ateneo;
- In relazione al criterio n.4) saranno valutate positivamente le proposte che concretamente si integrano con le esigenze manutentive ed effettiva efficacia/utilità degli interventi proposti;
- la valutazione terrà conto del grado di fattibilità e concretezza delle migliorie proposte, della quantità, qualità estetica dei manufatti proposti, qualità dei materiali proposti.

**Gli operatori economici che nel complesso della valutazione qualitativa non avranno raggiunto un punteggio qualità pari almeno a 42 punti su 70 punti attribuibili, non saranno ammessi alla apertura della offerta economica in quanto considerata offerta non adatta a soddisfare le esigenze minime della stazione appaltante.**

### **Art.17.3 Metodo di attribuzione del coefficiente di calcolo dell'offerta economica**

Ai fini dell'attribuzione del punteggio economico, all'operatore economico che avrà presentato il prezzo più basso (derivante dalla somma degli importi determinati dall'applicazione dei ribassi offerti sulla manutenzione ordinaria e straordinaria indicati nel CME) verranno attribuiti 30 punti. Agli altri operatori economici, il punteggio verrà attribuito sulla base della seguente formula matematica:

$$V_i = (R_i / R_{max})^\alpha$$

Dove  $R_i$  = ribasso offerto dal concorrente i-simo

$R_{max}$  = ribasso dell'offerta più conveniente

$\alpha$  = coefficiente pari a 0,2 (da elevarsi alla potenza)

### **Art.18 - COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La valutazione delle offerte tecniche è demandata ad apposita commissione giudicatrice nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

La Commissione verrà nominata con provvedimento del Direttore Generale dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, secondo criteri di competenza e professionalità puntualmente esplicitati nel provvedimento di nomina.

In via prioritaria, nella scelta dei Commissari l'Università attingerà a professionalità interne: ove venisse accertata la carenza in organico di adeguate professionalità, anche tenuto conto dei carichi di lavoro interni all'Ente, verranno individuati componenti esterni appartenenti ai ruoli di altre pubbliche amministrazioni o al settore libero-professionale, muniti di specifiche competenze in materia.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sulla Piattaforma.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

### **Art.19 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno **15 luglio 2024, alle ore 14:00**.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Le operazioni di gara verranno svolte in modalità esclusivamente telematica: non è pertanto prevista alcuna seduta pubblica di apertura dei plichi telematici alla quale gli operatori economici che hanno presentato offerta potranno assistere.

Si rileva che, come ribadito dalla stessa giurisprudenza amministrativa, posto che lo svolgimento in modalità telematica consente di tracciare in modo inequivocabile i flussi di dati tra i singoli operatori partecipanti, garantendo un'immediata e diretta verifica della data di confezionamento dei documenti trasmessi, della loro acquisizione e di ogni eventuale tentativo di modifica, non risulta necessaria la convocazione di alcuna seduta pubblica per l'apertura dei plichi di offerta telematici.

#### **Art.19.1 – Verifica della documentazione amministrativa**

Nella prima seduta il RUP, supportato dai Servizi amministrativi preposti, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare di gara;
- redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art.13;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Ove non si dovesse rendere necessaria l'attivazione del soccorso istruttorio, l'ammissione degli operatori economici alla successiva fase di gara, anche in relazione al numero delle offerte pervenute, potrà anche essere effettuata direttamente in seduta.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

#### **Art.19.2 – Valutazione delle offerte tecniche**

A seguito dell'apertura e della verifica del contenuto dell'offerta tecnica, la Commissione di valutazione delle offerte tecniche, nominata con provvedimento del Direttore Generale ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 36/2023, procederà alla valutazione delle Offerte Tecniche, in una o più sedute riservate, ed all'attribuzione del punteggio sulla base di quanto meglio specificato al precedente art.18.

#### **Art.19.3 – Valutazione delle offerte economiche**

Terminata la fase di valutazione delle offerte tecniche, il Responsabile del procedimento o suo delegato procederà all'inserimento dei punteggi tecnici conseguenti sul portale U-buy e quindi procederà all'apertura delle buste telematiche relative alle Offerte economiche, all'attribuzione del punteggio relativo ai criteri di cui al precedente art.17, nonché alla determinazione del punteggio complessivo di gara.

Si precisa che, in caso di offerte di uguale punteggio complessivo, si procederà ai sensi dell'art. 77, R.D. 527/1924.

A norma dell'art. 108, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione in caso nessuna offerta sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto; in tali ipotesi i concorrenti non avranno diritto ad alcun risarcimento o indennizzo di sorta.

Si precisa che l'aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione.

Si precisa che, in caso di offerte di uguale punteggio complessivo, si procederà ai sensi dell'art. 77, R.D. 527/1924.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

#### **Art.20 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Ai fini della verifica di anomalia delle offerte, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 110 (Offerte anormalmente basse), comma 1, D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante intende a verifica di congruità l'offerta del primo classificato nel caso in cui sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, risultino entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Tale modalità di calcolo non troverà applicazione ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 3.

Parimenti, la stazione appaltante si riserva di sottoporre a verifica di congruità la migliore offerta che appaia, sulla base di elementi specifici, anormalmente bassa.

In assenza dei presupposti di cui sopra, il RUP pronuncerà proposta di aggiudicazione della presente procedura.

Laddove l'offerta appaia anormalmente bassa, l'Università, per il tramite del RUP, provvederà a richiedere all'offerente primo in graduatoria le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni.

In tal caso, l'esame e la valutazione delle giustificazioni a corredo dell'offerta e le conseguenti determinazioni saranno assunte dal RUP con l'eventuale supporto della Commissione di valutazione delle offerte tecniche nel corso di una o più sedute riservate.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

#### **Art. 21 – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha conseguito il punteggio più elevato, derivante dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e da quello attribuito all'offerta economica.

A norma dell'art. 17, co. 5 del D.Lgs. n. 36/2023, all'esito della verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente, con determinazione del Direttore Generale dell'Università verrà disposta l'aggiudicazione della procedura, che è immediatamente efficace.

Il possesso dei requisiti, autocertificato come indicato precedentemente ai sensi del D.P.R. n. 445/200, sarà oggetto di verifica attraverso l'utilizzo del sistema FVOE 2.0. Nel caso in cui tale sistema non permettesse le verifiche in capo al soggetto aggiudicatario, l'Amministrazione procederà attraverso le richieste dirette agli enti certificatori.

L'Amministrazione universitaria provvederà a comunicare l'aggiudicazione al concorrente risultante primo nella graduatoria, nonché a tutti i soggetti di cui all'art. 90, (Informazioni dei candidati e degli offerenti), co. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023; l'Amministrazione comunicherà altresì l'esclusione ai concorrenti secondo quanto previsto dall'art. 90, comma 1, lett. d).

A seguito dell'aggiudicazione, si procederà alla stipula del contratto nella forma dell'atto pubblico amministrativo.

Ai fini della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 53, co. 4, del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto assicurativo al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

#### **Art.22 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

#### **Art.23 – CODICE DI COMPORTAMENTO E PROTOCOLLO DI LEGALITA'**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

La partecipazione alla presente gara comporta l'accettazione e l'assoggettamento alle clausole contenute nel Protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Pavia, consultabile al link:

[http://www-bandi.unipv.it/wp-content/uploads/2018/07/PROT\\_LEGALITAALL.pdf](http://www-bandi.unipv.it/wp-content/uploads/2018/07/PROT_LEGALITAALL.pdf)

#### **Art.24 - ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Con particolare riguardo all'accesso alle offerte tecniche, si precisa che l'Università intende aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la tutela dell'offerta tecnica e commerciale non può essere opposta per la prima volta in sede di opposizione all'istanza di accesso, dovendo invece essere oggetto di esplicita dichiarazione resa in sede di offerta.

Pertanto, qualora un'impresa concorrente intenda sottrarre all'accesso le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta e costituenti segreti tecnico-commerciali, dovrà presentare, all'interno della busta telematica

relativa alla documentazione amministrativa, apposita dichiarazione di diniego all'accesso motivata, con specifica indicazione delle parti dell'offerta da sottrarre all'accesso, la motivazione a sostegno dell'esclusione e la documentazione a comprova del segreto tecnico-commerciale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, licenze, brevetti, diritti di esclusività, privativa industriale, ecc).

La Stazione Appaltante si riserva ogni più ampia facoltà di verifica circa la congruità delle motivazioni fornite a sostegno del diniego all'accesso, nonché degli argomenti a comprova. In ogni caso non saranno accettate dichiarazioni di diniego riferite genericamente all'offerta tecnica nel suo complesso nè dichiarazioni di carattere generale riferite ad un generico know how aziendale.

#### **Art.25 - PROCEDURE DI RICORSO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR LOMBARDIA - 20122 MILANO – VIA CORRIDONI 39 – TEL. 02-783805 - Indirizzo Internet (URL) [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it) - fax 02/76015209. Il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, entro 30 gg decorrenti dalla piena conoscenza del provvedimento ritenuto lesivo.

Non è ammesso il ricorso all'arbitrato.

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra l'affidatario e l'Università, non componibili in via amministrativa, sono demandate al giudice ordinario.

Foro competente è quello di Pavia.

#### **Art.26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria della gara d'appalto in oggetto e per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici.

- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
  - l'eventuale rifiuto dell'interessato comporta l'impossibilità di partecipare alla gara d'appalto in oggetto;
  - i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell'ambito e per le finalità strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d'appalto, sia all'interno degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia all'esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente;
  - il Titolare garantisce all'interessato i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e pertanto l'interessato: 1) ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l'origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; 3) ha il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, l'attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  - Titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentante pro-tempore, prof. Francesco Svelto.
- Per maggiori dettagli si invita a far riferimento al link <http://privacy.unipv.it/>.